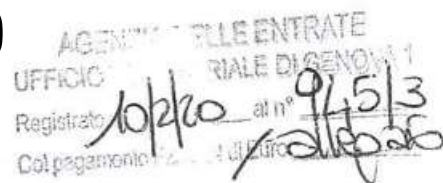




STATUTO SOCIALE

ASSOCIAZIONE CITTADINI CENTRO EST

(ACRONIMO A.C.C.E.)



Articolo 1 - (Denominazione e sede)

In data 13 MARZO 2009 si è costituita, ai sensi della legge 7 dicembre 2000 n. 383, della legge regionale 24 dicembre 2004 n.30, del regolamento regionale 20 ottobre 2005 n. 1 e successive modifiche, Dlgs. n. 117/2017 e s.m., l'Associazione di Promozione Sociale (APS) nominata

Associazione Cittadini Centro Est

(di seguito indicata con l'acronimo A.C.C.E.)

La sede legale dell'Associazione è in GENOVA , Via Vesuvio, 16 a rosso.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Il presente Statuto integra e sostituisce quello richiamato all'art. 18 del presente documento.

Articolo 2 - (Scopo)

L'Associazione nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto delle libertà e dignità degli associati, secondo principi di democrazia ed uguaglianza.

Scopo dell'Associazione è in particolare:

- Perseguire la tutela civica ed ambientale del territorio dei quartiere Oregina - Lagaccio e la diffusione delle tematiche in merito alla salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini.
- Contribuire a salvaguardare il patrimonio storico ambientale del territorio del Municipio Centro Est del Comune di Genova.
- Contribuire alla salvaguardia del patrimonio linguistico dialettale.
- Offrire la collaborazione dell'Associazione alle Istituzioni locali e non per il raggiungimento degli scopi di cui sopra

Articolo 3 - (Attività)

Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l'Associazione si avvale in modo prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti e può organizzare attività quali:

Attività nell'interesse generale della collettività;

Attività ludiche e ricreative;

Attività socio assistenziali;

Attività a tutela dell'ambiente e del territorio;

Attività culturali e formative.

A.C.C.E. perseguirà gli obiettivi di cui sopra mediante la realizzazione di attività che a titolo esemplificativo e non esaustivo potranno essere:

Effettuare raccolte pubbliche di adesioni, di firme e di fondi.

Organizzare attività culturali di informazione, quali convegni, dibattiti, riunioni.

Proporre azioni giurisdizionali dinanzi al Giudice ordinario e/o Amministrativo e proporre ricorsi amministrativi finalizzati al perseguimento delle finalità del presente statuto.

Articolo 4 - [Soci]

Sono ammessi a fare parte dell'Associazione tutti coloro i quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo statuto ed i regolamenti.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale questi è tenuto ad indicare le proprie complete generalità,

Il trattamento dei dati personali acquisiti all'atto dell'iscrizione all'Associazione nonché nel corso del rapporto associativo è finalizzato all'instaurazione ed alla gestione del vincolo associativo; tali dati non possono essere comunicati o diffusi a terzi senza espressa autorizzazione dell'interessato, fatte salve le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge e per la stipula di polizze assicurative.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna a versare la quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata dall'Assemblea nonché a rispettare i contenuti dello statuto e dei regolamenti emanati.

I soci dell'Associazione possono essere : Effettivi, Sostenitori; Aderenti; Simpatizzanti; Onorari, Junior. Non è ammessa l'adesione temporanea all'Associazione; la quota associativa non è trasmissibile.

Articolo 5 - [Diritti e doveri dei soci]

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto ed hanno diritto di elettorato attivo e passivo.

Tutti i soci hanno diritto di informazione e di controllo secondo quanto previsto dalle leggi e dal presente statuto; in particolare, i soci hanno diritto di accesso a documenti, deliberazioni, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.

Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, avvalendosi l'Associazione prevalentemente dell'attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati.

L'Associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti e verso l'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed improntato a principi di educazione, correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente statuto e delle linee programmatiche emanate.

Articolo 6 - (Recesso ed esclusione del socio)

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.

Il socio può essere escluso dall'Associazione nei seguenti casi:

mancato pagamento della quota sociale annuale;

gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione.

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo; la deliberazione di esclusione, contenente le motivazioni del provvedimento, è comunicata per iscritto all'interessato.

I soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Articolo 7 - (Organi sociali)

Gli organi dell'Associazione sono:

Assemblea dei soci;

Consiglio Direttivo;

Presidente

Tutte le cariche associative sono gratuite ed elettive.

Articolo 8 - (Assemblea dei soci)

L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione, costituita dai soci fondatori del precedente Statuto, effettivi e sostenitori ed effettivi. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante:

avviso scritto da inviare con lettera, fax, e-mail o telegramma agli associati, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza;

avviso affisso nei locali della sede almeno venti giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea deve, inoltre, essere convocata:

quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario;

quando lo richieda almeno un decimo dei soci.

Gli avvisi di convocazione debbono contenere la data, l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da un suo delegato nominato tra i membri del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria- E' straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello statuto, la deliberazione di trasferimento della sede legale o della trasformazione, scioglimento, scissione e fusione dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi entro le successive 48 ore qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea ordinaria ha competenza a deliberare sui seguenti aspetti:

e elezione del Presidente, del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale;

proposizione di iniziative, con relativa indicazione circa modalità e supporti organizzativi;

approvazione del bilancio preventivo e consuntivo annuale, predisposti dal Consiglio Direttivo;

approvazione dell'entità della quota sociale annua., stabilita dal Consiglio Direttivo;

ratifica delle esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio Direttivo;

approvazione del programma annuale dell'Associazione, elaborato e proposto dal Consiglio Direttivo;

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei presenti o rappresentati per delega.

Le votazioni sono espresse con voto palese tranne quelle relative ad aspetti riguardanti le persone o in ogni caso in cui l'Assemblea lo ritenga opportuno.

Ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto e può presentare un massimo di 2 (due) deleghe.

L'Assemblea straordinaria ha competenza a deliberare sui seguenti aspetti:

1. Approvazione di modifiche allo statuto o di trasferimento della sede legale, con la presenza di almeno i due terzi dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
2. Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio residuo, con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.
3. Quanto previsto all'ultimo comma del successivo art. 10.

Hanno diritto a partecipare alle Assemblee, a votare ed a essere eletti tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota sociale.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale, redatto dal Segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell'Associazione. Ogni socio ha diritto a consultare i verbali delle sedute ed a chiederne copia.

Articolo 9 - [Consiglio Direttivo]

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea e composto di 7 (sette) membri.

I membri del Consiglio Direttivo restano in carica 2 (due) anni e sono rieleggibili.

La carica di Consigliere è svolta a titolo gratuito.

La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta ed automaticamente convocata da un terzo dei membri del Consiglio Direttivo stesso.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo:

1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
2. stabilisce e presenta all'Assemblea l'entità della quota sociale annua; redige e presenta all'Assemblea il programma annuale delle attività dell'Associazione; redige e presenta all'Assemblea il bilancio preventivo e consuntivo annuale; delibera l'ammissione dei nuovi soci; delibera l'esclusione dei soci, salva successiva ratifica dell'Assemblea.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Nell'ambito del Consiglio Direttivo sono previste le seguenti figure:

- 1) Presidente (eletto dall'Assemblea);
- 2) Vice Presidente (eletto nell'ambito del Consiglio Direttivo);
- 3) Segretario (eletto nell'ambito del Consiglio Direttivo)-
- 4) Il Tesoriere.

Articolo 10 - (Presidente dell'Associazione)

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea dei soci, resta in carica 2 (due) anni ed è rieleggibile.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e svolge la carica a titolo gratuito.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo, sia in caso di convocazione ordinaria sia straordinaria.

Dispone dei fondi sociali con provvedimenti contro firmati dal Tesoriere.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, può rifiutare il suo visto su eventuali deliberazioni dello stesso, motivando tale rifiuto e demandando all'Assemblea in convocazione straordinaria le eventuali controversie.

Articolo 11 - (Vice Presidente dell'Associazione)

Il Vice Presidente dell'Associazione sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento di questi.

Articolo 12 - (Segretario)

Il Segretario redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali provvede alla riscossione delle quote sociali, provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente.

Articolo 13 - [Tesoriere]

Il Tesoriere provvede :

Alla tenuta e redazione dei libri contabili;

Alla redazione del bilancio;

Al pagamento delle spese previa presentazione di idonea documentazione avallata dal Presidente o su mandato del Consiglio Direttivo,

Ad eseguire operazioni sul conto corrente.

Articolo 14 - [Collegio Sindacale]

Il Collegio Sindacale è composto di .3. membri eletti dall'Assemblea dei soci.

I membri del Collegio Sindacale restano in carica 2 (due). anni, sono rieleggibili e svolgono le funzioni a titolo gratuito.

Il Collegio Sindacale esercita le funzioni previste dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.

Il Collegio Sindacale agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali o su segnalazione sottoscritta anche da un solo socio.

Il Collegio Sindacale riferisce annualmente all'Assemblea attraverso relazione scritta, sottoscritta da tutti i membri e distribuita a tutti i soci.

Articolo 15 - [Mezzi finanziari]

L'Associazione è dotata di autonomia patrimoniale ed amministrativa e trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- a) quote sociali e contributi degli associati, nell'entità stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo ed approvata dall'Assemblea;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o Istituzioni pubblici, anche finalizzati sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di Organismi internazionali;
- e) entrate derivanti dalla prestazione di servizi convenzionati;
- f) erogazioni liberali di associati e di terzi;
- g) proventi derivanti da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento , quali feste e sottoscrizioni anche a premi.
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

L'amministrazione del patrimonio spetta al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

L'Associazione è tenuta, per almeno tre anni, alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da:

eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, contributi dell'Unione europea e di Organismi internazionali, entrate derivanti dalla prestazione di servizi convenzionati nonché, per quanto riguarda le erogazioni liberali di associati e di terzi, alla conservazione della documentazione relativa alle erogazioni liberali, se finalizzate alle detrazioni d'imposta ed alle deduzioni dal reddito imponibile. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, l'Associazione, dopo la liquidazione, ha l'obbligo di devolvere il patrimonio residuo a fini di utilità sociale.

I proventi derivanti dalle attività, gli eventuali utili, fondi, riserve di capitale ed avanzi di gestione non possono essere distribuiti tra gli associati ed i collaboratori neppure in modo indiretto durante la vita dell'Associazione, fatte salve la destinazione o la distribuzione imposte per legge.

Articolo 16 - [Esercizio sociale e bilancio]

L'esercizio sociale è compreso tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo è predisposto dal Consiglio Direttivo, è depositato presso la sede dell'Associazione almeno venti giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

L'Assemblea di approvazione del bilancio deve tenersi entro 3 (tre) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali, in ricorrenza dei quali può tenersi entro e non oltre 6 (sei) mesi.

Dal bilancio consuntivo debbono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

L'eventuale avanzo di gestione non può essere distribuito tra gli associati ma deve essere destinato a favore di attività istituzionali previste nello statuto dell'Associazione.

Articolo 17 - (Scioglimento dell'Associazione)

La deliberazione di scioglimento dell'Associazione è assunta dall'Assemblea in convocazione straordinaria, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 dlgs 117/2017, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Articolo 18 - (Disposizioni finali)

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

Il presente statuto, approvato dall'Assemblea straordinaria dei soci in data integra e sostituisce quello registrato in data 26/07/2013.

Data 08 Gennaio 2020

Il Presidente dell'Assemblea



Associazione Cittadini

Centro Est (A.C.C.E.)

Il Segretario

